

Prot. n. 1281/2020  
DECRETO Pu. 14/2020



## TRIBUNALE DI COSENZA

### IL PRESIDENTE

**Visti il decreto legge n.11 dell'8.3.2020 e la Relazione illustrativa di accompagnamento ;**

Rilevato che tale decreto, tenendo conto dell'evolversi del quadro generale connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e l'insorgere di fenomeni epidemiologici strettamente connessi allo svolgimento dell'attività giudiziaria, ha adottato **per tutti gli uffici giudiziari** misure urgenti per impedirne la diffusione e contenerne gli effetti negativi anche sul sistema della giustizia civile e penale, prevedendo, innanzi tutto, **l'immediato e generalizzato rinvio delle udienze** (quale luogo di concentrazione di numerose persone), **e delle attività, nei procedimenti e nei processi civili e penali, regolamentando lo slittamento dei termini processuali, salve le eccezioni contenute nel decreto all'articolo 2, comma 2, lettera g)), per un tempo compreso tra l'entrata in vigore del decreto ed il 22 marzo 2020;**

**-che il provvedimento legislativo ha previsto, per il periodo successivo al 22 marzo, l'adozione, da parte dei Capi degli Uffici giudiziari,** previa interlocuzione con l'Autorità sanitaria e l'Avvocatura, e concertazione con i Presidenti delle Corti di Appello e con i Procuratori generali della Repubblica presso le Corti d'Appello dei rispettivi distretti, **di misure organizzative** (anche incidenti sulla trattazione dei procedimenti, caso per caso valutate necessarie sulla scorta delle emergenze epidemiologiche certificate nel territorio di riferimento, anche per il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dallo stesso Ministero della giustizia) **destinate a coprire uno spazio temporale più ampio** (fino al 31 maggio 2020), caratterizzate da una adeguata elasticità al fine di evitare, laddove non indispensabile e non richiesto dalla condizione sanitaria contingente, l'interruzione dell'attività giudiziaria;

**Visti e richiamati i decreti- legge n. 6 del 23 febbraio 2020, n. 9 del 2.3.2020, il Dpcm 4 marzo 2020, nonché le linee guida del Ministero della Giustizia e CNF del 28.2.2020, della Conferenza Permanente circondariale del 25.2.2020;**

Ritenuto di emettere i provvedimenti urgenti ed immediati, riservando gli ulteriori provvedimenti organizzativi, cessato il periodo di sospensione generalizzata (ferme le eccezioni previste) e previa interlocuzione con le autorità competenti, sulla scorta delle emergenze epidemiologiche certificate nel territorio di riferimento;

**Sentiti i Presidenti di Sezione ed il Presidente del COA.**

**Dispone**

**A) A sensi dell'art. 1 dl n. 11/2020, con decorrenza dalla data odierna ( giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato) e sino al 22 marzo 2020, sono rinviata d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 ( data fissata con apposito provvedimento dai giudici titolari dei procedimenti), le udienze in tutti i procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Cosenza e gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, salve le**

seguenti eccezioni (come previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), dl n. 11/2020, per le quali non opererà il rinvio d'ufficio):

- 1) udienze nelle cause di competenza del **tribunale per i minorenni** relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- 2) nelle cause relative ad **alimenti o ad obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità**;
- 3) nei **procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona**;
- 4) nei procedimenti per **l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione**, nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- 5) nei procedimenti di cui **all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833**;
- 6) nei procedimenti di cui **all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194**;
- 7) nei procedimenti per l'adozione di **ordini di protezione contro gli abusi familiari**;
- 8) nei procedimenti di **convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea**;
- 9) nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, **in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti**. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
- 10) udienze di **convalida dell'arresto o del fermo e**, quando i detenuti, gli internati, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì, **udienze nei procedimenti a carico di persone detenute o internate**; udienze nei procedimenti in cui sono state applicate **misure cautelari o di sicurezza**; udienze nei procedimenti per **l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione**; udienze nei procedimenti a carico di **imputati minorenni**;
- 11) udienze nei **procedimenti che presentano carattere di urgenza**, per la necessità di **assumere prove indifferibili**, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile;

**Nel detto periodo, sono correlativamente sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati**, con la precisazione che ove il loro decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso deve considerarsi differito alla fine di detto periodo; **sono, altresì sospesi, a sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legge sopra indicato, i termini della prescrizione penale, i termini fissati per la decisione nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti cautelari e in materia di procedimenti di prevenzione e specificatamente:** nei procedimenti penali, **il corso della prescrizione e i termini** di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e



agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, **rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.** Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89<sup>6</sup>, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.

**B)-Dalla data odierna e fino al 31 maggio 2020, è obbligatorio il deposito con le modalità telematiche per tutti gli atti** (anche per gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.) **negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico.** Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**C)-Dalla data odierna e fino al 31 maggio 2020, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,** applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**D) Dalla data odierna e sino al 22 marzo 2020 è sospeso, con interdizione degli accessi personali ai locali del Palazzo di Giustizia del Tribunale a ciò destinati, il servizio rilascio copie, attestazioni e certificazioni,** in mancanza di strutture adeguate ad attuare le misure di prevenzione e sicurezza nell'ambiente di lavoro in relazione all'emergenza epidemiologica. Il suddetto servizio **verrà assicurato in via telematica** su richiesta indirizzata a mezzo posta elettronica agli indirizzi delle singole cancellerie presenti sul **portale web di questo Tribunale. Per quanto riguarda l'area civile, l'utenza dovrà servirsi del PCT e per eventuali chiarimenti inoltrare mail agli addetti alle cancellerie agli indirizzi che risultano sul sito Web del Tribunale.**

#### Invita

il personale amministrativo e giudiziario del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, nonché il personale UNEP ad attenersi alle linee guida disposte con le circolari trasmesse e con le delibere della Conferenza Permanente del Palazzo di Giustizia.

Si comunichi ai Magistrati togati ed onorari, al Personale amministrativo degli Uffici giudiziari del Circondario e dell'UNEP, al Procuratore della Repubblica Sede, al Presidente del C.O.A. di Cosenza e si trasmetta per conoscenza al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro.

Si pubblichi sul Sito Web del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Cosenza li 9.3.2020

Il Presidente

Maria Luisa Mingrone

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

9.3.2020  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
E IL DIRETTORE PRIMARIO

Dr.ssa Maria Teresa Navigante